

REVISORE UNICO
Verbale n. 13 del 23/09/2025

UNIONE TERRE E FIUMI (FE)

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI COPPARO, RIVA DEL PO, TRESIGNANA E L'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI PER LA FUNZIONE ERP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

La sottoscritta Daniela Mollica nominata Revisore dei Conti dell'Unione Terre e Fiumi con deliberazione n. 8 del 05/05/2025, per il periodo dal 16/05/2025 al 15/05/2028;

Vista la PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DI CUI ALL'OGGETTO

vista la documentazione pervenuta in data 22/09/2025 dalla quale si evince che:

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Felice Trevisani di Copparo, in data 01/12/2009, rep. n. 66385 e registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n. 9432 serie 1T, i Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo e Ro hanno costituito l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- che l'Unione di Comuni Terre e Fiumi è istituita ai sensi della L.R. n. 10/2008 e successive modificazioni;
- che con Delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 26.06.2017 trasmessa all'Unione in data 29.06.2017 il Comune di Jolanda di Savoia ha comunicato la volontà di recedere dall'Unione a far data dal 01.01.2018 e, pertanto, dal 01.01.2018 tutte le funzioni trasferite dal Comune di Jolanda all'Unione sono tornate nella piena disponibilità del Comune e, per quanto sopra, dal 01.01.2018 l'Unione Terre e Fiumi comprendeva i Comuni di Copparo, Berra, Tresigallo, Formignana e Ro;
- che i Comuni di Berra e Ro si sono fusi in un unico Comune denominato "Riva del Po", istituito con Legge Regionale n. 17 del 05/12/2018;
- che i Comuni Formignana e Tresigallo si sono fusi in un unico Comune denominato "Tresignana", istituito con Legge Regionale n. 16 del 05/12/2018,
- che l'Unione di Comuni è considerata ambito ottimale ai sensi della L.R. n. 21/2012;
- che l'art. 7, comma 3, della L.R. n. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art 7, come modificato dalla L.R. n. 9/2013;
- che ai sensi del D.M. Infrastrutture del 22.04.2008 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costituiscono una delle tipologie di alloggio sociale, ossia delle unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
- che la Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i. ha disciplinato l'intervento pubblico nel settore abitativo sociale; in particolare, l'art. 6 di tale Legge definisce le funzioni dei Comuni in questa materia, mentre il Titolo III (artt. da 20 a 37) disciplina le modalità di gestione degli alloggi;

VISTO l'art. 6 dello Statuto dell'Unione disciplinante le funzioni dell'Unione;

VISTO l'art. 7 dello Statuto dell'Unione, disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto:

- dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- dallo Statuto dell'Ente;
- dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera di Giunta Unione n.14/2019 e ss.mm.ii.;

IL REVISORE

Anche alla luce delle considerazioni sopra esposte,

ESPRIME

pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000 e s.m., per quanto di propria competenza, esprime parere **FAVOREVOLE** in merito all'approvazione della proposta di deliberazione richiamata in premessa.

Piacenza 23/09/2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Daniela Mollica

